



Comune di Valenza

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA EFFETTUATO CON AUTOVETTURA

(Ai sensi dell'art. 3, comma 11, della Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24 e s.m.i.)

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29 settembre 2014, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 04.10.2014 al giorno 18.10.2014, divenuta esecutiva il giorno 14.10.2014

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 03.11.2014 al 17.11.2014

Data di entrata in vigore: 18.11.2014

Art. 1 - Definizione dell'Autoservizio di noleggio con conducente (1)

1. Il Servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta del trasportato o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82 - 85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n.495 del 16 Dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato, per le parti in vigore:
 - a) dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
 - b) dalla legge 15 Gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) dal D.L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i. "Codice della strada" e dal "Regolamento di esecuzione" di cui al D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
 - d) dal D.M. 15 Dicembre 1992 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente" (G.U. n. 79 del 5 Aprile 1993);
 - e) dal D.M. 20 Aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura" (G.U. n. 124 del 29 Maggio 1993);
 - f) dalla L.R. 23 Febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e s.m.i.;
 - g) dal D.L.vo 19 Novembre 1997 n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
 - h) dalla L.R. 04 Gennaio 2000 n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del D.Lgs. 19 Novembre 1997 n. 422";
 - i) dalle disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

Art. 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale (2).
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento (3).
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza in carta legale diretta al Comune, a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'Amministrazione comunale (4).

4. Qualora il Comune non provveda entro un anno da quando si è verificata la disponibilità di una autorizzazione ad emettere il relativo bando di pubblico concorso, la Provincia, sentita la competente Commissione Provinciale, provvede alla revisione del numero e tipo di autoveicoli assegnati al Comune.
5. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono (5):
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 Agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L. 21/92.
- 5.1 Nel caso di cui al comma 5 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare immediatamente in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di decadenza od esclusione dagli organismi medesimi (6).
- 5.2 In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5, la autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso (7).
6. Nella domanda il titolare della ditta, o il legale rappresentante, dovrà impegnarsi:
 - a) ad acquisire la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
 - b) dichiarare di avere la disponibilità di una adeguata rimessa sita nel Comune e sua ubicazione così come previsto dal comma 3 dell'art. 8 della L. 21/92 (8) ovvero impegnarsi a conseguirla la disponibilità;
7. Nella domanda il richiedente, o il legale rappresentante dell'impresa, dovrà indicare:
 - Luogo e data di nascita;
 - Residenza ovvero domicilio in un Comune compreso nel territorio della Regione;
 - Cittadinanza;
 - Codice Fiscale;
 - Denominazione e/o ragione sociale della ditta;
 - Sede dell'impresa;
 - Di essere o non essere titolare di licenza taxi;
 - Di essere o non essere titolare di altra autorizzazione per il N.C.C. riportandone gli estremi.
8. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
 - a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi della normativa vigente, relativamente a data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.
"I cittadini di stato estero – membro della U.E. – residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Tale norma

vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla U.E. che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità."

- b) Dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- c) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
- d) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- e) Dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla C.C.I.A.A.;
- f) Certificazione medica attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività;
- g) se titolare di licenza taxi dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di impegno a cessare definitivamente detta attività dopo la comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione e comunque prima del rilascio della stessa;
- h) se titolare di altra autorizzazione per il N.C.C. dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva ad assicurare che il servizio di noleggio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate (ad ogni autorizzazione deve corrispondere un diverso conducente);
- i) Dichiarazione sostitutiva attestante di non avere esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente o taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla normativa vigente;
- j) Dichiarazione sostitutiva attestante di non essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio, sia da parte di questo Comune sia da parte di altri Comuni "nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando".
- k) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui al successivo art. 5.

9. In caso di società la dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e k) - limitatamente ai requisiti morali - del comma precedente deve essere trasmessa per:

- tutti i soci quando trattasi di società di persone;
- i soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
- gli amministratori per ogni altro tipo di società.

In caso di società dovrà inoltre essere prodotto:

- a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi della normativa vigente, relativamente a data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza dei soci;
- b) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui al successivo art. 5. del richiedente e dei soci;
- c) Dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio.

10. Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale.

11. Se il richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:

- a) Statuto ed atto costitutivo;

- b) Dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione all'Albo Nazionale delle società cooperative;
 - c) Dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - d) Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative;
 - e) Elenco dei soci;
 - f) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del C.A.P. Certificato di Abilitazione Professionale dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
 - g) Certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.
 - h) dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e k) del precedente comma 8 dei soci abilitati alla guida dei veicoli.
 - i) Dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
12. Il titolare dell'autorizzazione "comunica "prima di dare inizio all'attività" all'ufficio comunale competente l'elenco dei soci, dei dipendenti e/o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi, "corredato delle autocertificazioni prescritte". L'elenco è allegato in copia all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni socio, dipendente e/o collaboratore.

13. Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Art. 4 - Titoli preferenziali (9)

1. Costituiscono titoli preferenziali, per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:

- A) essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
 - a) documentata anzianità di presenza operativa nell'attività di noleggio con conducente e/o taxi: punti 1 per anno di anzianità;
 - b) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi; punti 0.30 per ogni sei mesi;
 - c) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi. Punti 0.20 per ogni sei mesi;
- B) essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due anni ed avere svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, fatti salvi i casi non imputabili all'interessato: punti 1 ogni anno,

2. Il Comune potrà tenere conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

Art. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A. , costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (10).

2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo (11).
3. Prima di rilasciare l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Comune è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale nonché la disponibilità di strutture e veicoli così come disposto dall'art. 3.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dall'abrogata legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i. le cui disposizioni sono ora contenute nel D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui all'abrogata legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. le cui disposizioni sono ora contenute nel D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (12);
5. Il possesso dei requisiti dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa (13).
6. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo (14);
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo (15).
7. Sono cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:
 - a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse situate nel territorio del Comune;
 - b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente o taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla normativa vigente;
 - c) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio, sia da parte di questo Comune sia da parte di altri Comuni nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 6 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

- d) Indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 28;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
2. Nell'ambito dello stesso bando sarà possibile assegnare più autorizzazioni ad un medesimo soggetto, solo nel caso in cui, dopo aver proceduto all'assegnazione delle autorizzazioni agli altri partecipanti al bando in regola con i requisiti, restino autorizzazioni disponibili.

Art. 7 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio di servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale (16), anche se rilasciate da Comune diverso.

E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
3. L'Autorità comunale competente al rilascio delle autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate - ad ogni autorizzazione deve corrispondere un diverso conducente.
4. E' ammesso il cumulo di più autorizzazioni di noleggio, anche se rilasciate da Comuni diversi, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente capoverso.
5. Entro sessanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata al Comune una dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione al Registro imprese della C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone.
6. Dei provvedimenti dovrà essere informata la Provincia.

Art. 8 - Sostituzione della Guida

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di dipendenti, e familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 e preventivamente autorizzati (17).

Art. 9 - Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ha la durata normale di 5 (cinque) anni in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della L. 21/92 sulla trasferibilità dell'autorizzazione ed è rinnovabile per la stessa durata se non sussistono motivi ostativi e fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti dagli artt. 12, 13, 14.
2. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta.

Art. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso dell'Amministrazione Comunale, da esprimersi con provvedimento dirigenziale, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri

requisiti e a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni escluso il caso di cessazione definitiva dell'attività di noleggio con conducente comprovata dalla cancellazione dal Registro Imprese;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida (18).
2. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenente al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché, iscritti nel ruolo di cui al punto e) del comma 8 dell'art. 3 ed in possesso dei requisiti prescritti e a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso (19).
3. Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione rilasciata da questo Comune non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima (20).

Art. 11 - Inizio ed interruzione del servizio

1. L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio di autovettura con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. Il termine di cui al comma 1 sopra riportato potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dell'autorizzazione dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per cause a lui non imputabili.
3. Il titolare dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio di autovettura con conducente ha l'obbligo di comunicare l'interruzione del servizio che non potrà superare i 120 giorni.
4. Il termine di cui al comma 3 sopra riportato potrà essere prorogato in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Art. 12 - Diffida e sospensione dell'autorizzazione

1. Le violazioni al presente Regolamento compiute dal titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc..., che non comportano la revoca o la decadenza dell'autorizzazione stessa, sono punite, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della L.R. 24/95 con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, salvo diversa disposizione di legge.

Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a novanta giorni.

Qualora nell'arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

2. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della Strada.
3. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente competente, sentita la competente Commissione Consultiva di cui al successivo art. 28.

Del provvedimento dovranno essere informati la Provincia e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per le incombenze di loro competenza.

4. Qualora le infrazioni di cui al presente articolo non siano tali da procedere all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il Dirigente competente, potrà infliggere una diffida al rispetto delle norme del Regolamento. Dopo la prima diffida, comunque, dovrà procedersi secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 13 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione Comunale di esercizio viene revocata dal Dirigente competente, sentita la Commissione Consultiva, nei seguenti casi:
 - a) quando venga a mancare uno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
 - b) quando l'attività viene svolta da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante debitamente autorizzato;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - d) quando l'autoveicolo da noleggio senza la prescritta autorizzazione sia stato adibito per esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi, non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati, in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di trasporto di persone (art. 87 Codice della Strada) fatto salvo Nulla Osta preventivo rilasciato dal Comune.
 - e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
 - f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - g) quando il titolare dell'autorizzazione sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall'art. 5 del presente regolamento relativi al possesso dei requisiti di tipo morale;
 - h) quando sia accertata negligenza abituale nello svolgimento del servizio o sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento ;"
 - i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - j) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive atti notificati a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.
3. Qualora la revoca discenda da uno dei casi previsti dall'art. 5, comma 4 o da altri casi non previsti nel presente articolo ma che siano di fatto di impedimento per l'espletamento del servizio, o che avrebbero comunque comportato la non possibilità di rilascio dell'autorizzazione, è sufficiente la contestazione degli addebiti assegnando un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato.

4. In caso di giustificazioni presentate dall'interessato a seguito della prima contestazione, con la seconda l'Autorità Comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte che dovranno essere riportate nell'atto di revoca dell'autorizzazione.
5. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati la Provincia e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C., per le incombenze di propria competenza.

Art.14 - Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dei seguenti eventi o da quando il Comune ne venga a conoscenza:

- a) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione o quando il titolare non inizia nuovamente il servizio allo scadere del termine di interruzione dello stesso secondo quanto previsto dall'art. 11;
- b) per il fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- c) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 gg.;
- d) per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché l'evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento.

2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art. 15 - Sospensione dei provvedimenti disciplinari

1. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui alla normativa vigente, viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 28, tenendo presente i seguenti criteri:
 - a) l'entità della popolazione, del territorio comunale e di quello parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
 - b) la distanza del comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni tra di loro e dal Comune centro;
 - c) l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (Ferrovie dello Stato, Ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea sia pubblici che privati interessanti il territorio comunale);
 - d) le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
 - e) il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati nell'effettuazione di corse fuori linea ai sensi degli artt. 82 ed 87 del Codice della Strada.
2. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia ai sensi dell'art. 3 comma 4 e 5 della L.R. 24/95 nonché del sindacato Provinciale di cui all'art. 27 del presente regolamento.

3. Se le autorizzazioni così come determinate ai sensi dei commi precedenti non vengono assegnate entro 18 mesi dall'intervenuta disponibilità, la Provincia provvede alla revisione del numero delle autorizzazioni in capo al Comune revocando quelle non assegnate. In attesa del provvedimento di revisione, il Comune non procederà all'assegnazione delle autorizzazioni.

Art. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione

1. Ai sensi dell'art. 12 della L. 15.01.1992, n. 21 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:
 - a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "Noleggio" con ai lati gli stemmi della Regione e del Comune;
 - b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inmovibile e recante il numero dell'autorizzazione e gli stemmi della Regione e del Comune.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono dotate di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Comunale.
3. I veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio noleggio, devono essere muniti di marmitta catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572 del 15.12.1992 (G.U. n. 79 del 05.04.1993).
4. Ogni qualvolta la Commissione di cui all'art. 28 ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Comune per la denuncia al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. e da inviarsi altresì alla Provincia.
5. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 13.

Art. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché, in migliore stato d'uso o con migliori dispositivi antinquinamento così come previsto dalla normativa vigente all'atto della sostituzione. Il veicolo inoltre deve essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti conformemente a quanto disposto dal D.M. Trasporti n. 572/92.
2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. La suddetta sostituzione dovrà essere comunicata alla Provincia.

Art. 19 - Tariffe

1. Le tariffe devono essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti così come previsto dall'art. 13 della L. 21/92 (21).
2. Il corrispettivo del trasporto per servizio di noleggio con conducente comunque è direttamente concordato fra l'utenza ed il vettore entro i parametri di cui al comma precedente; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
3. I tariffari devono essere vidimati, ma non approvati, dai competenti uffici comunali e la Commissione di cui all'art. 28 ha il compito di verificarne l'esatta applicazione.

4. Qualora si riscontrino che non vengono applicate le tariffe vidimate dall'autorità amministrativa competente, il Dirigente del Comune provvede a diffidare il titolare dell'autorizzazione. Dopo due diffide nei confronti del medesimo soggetto, l'autorizzazione può essere revocata ai sensi dell'art. 13.
5. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dall'organo Comunale.

Art. 20 - Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio e/o all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali a carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 21 - Svolgimento del Servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria; è facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della L. 21/92 i servizi di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità nonché all'incarozzamento delle persone che per età o per altra causa dimostrino una limitata capacità motoria. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità è effettuato gratuitamente.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse (art. 3 L. 21/92).
4. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è consentito che le autovetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente stazionino sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza, ed all'uopo sono individuate le seguenti aree per lo stazionamento:
 - Piazzale Stazione FF.SS.: a lato del fabbricato stazione ferroviaria n. 3 spazi;
 - Piazzale Mostra Orafa : n. 4 spazi da stabilire di volta in volta da parte del Comando Polizia Locale.Eventuali modifiche e/o aggiunte delle aree di stazionamento potranno essere disposte dal Comando Polizia Locale.

Art. 22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap (22)

1. Il servizio è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto della prestazione.
2. Il titolare dell'autorizzazione può adibire al servizio esclusivamente il veicolo di cui all'art. 54 lett. A) del D.L.gs. 285/92 e s.m.l.; però, se il numero dei veicoli attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità risulta insufficiente a coprire le richieste di servizio, il Comune si riserva di indicare, con successivo separato provvedimento, un congruo numero di autorizzazioni esistenti che dovranno essere necessariamente dotate di veicoli attrezzati e contestualmente dettare ulteriori specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Art. 23 - Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) Conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta dagli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all'art. 26 del presente regolamento;
 - b) Compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della Forza Pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. Le violazioni agli obblighi suddetti, riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione, possono comportare se a carico del titolare dell'autorizzazione, il provvedimento di diffida o sospensione di cui all'art. 12 e, se a carico di personale dipendente dal titolare dell'autorizzazione, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro.

Art. 24 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato (anche durante i periodi di sosta);
 - b) portare propri animali sull'autoveicolo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - d) chiedere a qualsiasi titolo compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
 - e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 25 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di :
- a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 26 - Vigilanza e contravvenzioni (23)

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari del Comune e della Provincia all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.
2. Quando debba provvedersi alla revoca dell'autorizzazione comunale, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, il provvedimento relativo è adottato dal dirigente competente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, nel rispetto delle procedure contenute nel Regolamento. Nel caso in cui il Comune non emetta il provvedimento la Provincia procede alla revisione del numero e tipo degli autoveicoli ammissibili al servizio di noleggio sentita la competente Commissione Consultiva Provinciale.

Art. 27 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

1. Le deliberazioni dell'organo comunale, relative alla determinazione del numero di autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge regionale n.1/2000 ed alla legge regionale 23 Febbraio 1995, n. 24.

Art. 28 - Commissione Consultiva (24)

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, si provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 21/92 e art. 5 della legge regionale n. 24/95, così composta:
 - a) dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio, che la presiede;
 - b) dal Comandante o altro membro della Polizia Locale;
 - c) da un rappresentante designato dalle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (25);
 - d) da un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria (26);
 - e) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 Luglio 1994, n. 23.
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente regolamento, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il bando di concorso secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 4 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria al dirigente competente per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
5. La Commissione dura in carica quattro anni, in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, della L.R. 24/95.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Art. 29 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2 ed alla L. 21/92 e s.m.i., agli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.
2. Le domande per esercitare il servizio pervenute prima o durante le fasi del procedimento di emanazione del presente regolamento verranno considerate come presentate nei termini previsti dal bando di concorso.

NOTE:

- (1) Art. 1 L.21/92
- (2) Art. 8, comma 1, L.21/92
- (3) Art. 3, comma 4, L.R. 24/95
- (4) Art. 8, comma 1, L. 21/92
- (5) Art. 7, comma 1, L. 21/92, vedasi anche Circolare della Direzione Generale della M.C.T.C. Prot. N. 857 AG/00/21 del 24 giugno 1997
- (6) Art. 7, comma 2, L. 21/92
- (7) Art. 7, comma 3, L. 21/92
- (8) il concetto di rimessa non è puntualmente definito dall'art. 11 della L. 21/92 pertanto per rimessa si può anche intendere uno spazio privo di particolari attrezzature situato su un'area privata od anche pubblica, vedi comma 6 del citato art. 11 dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni
- (9) Art. 8, comma 4, L. 21/92
- (10) Art. 6, comma 5, L. 21/92
- (11) Art. 6, comma 6, L. 21/92
- (12) Art. 8, comma 2, L.R. 24/95
- (13) Art. 8, comma 3, L.R. 24/95
- (14) Art. 8, comma 4 a), L.R. 24/95
- (15) Art. 8, comma 4 b), L.R. 24/95
- (16) Art. 8, comma 2, L. 21/92
- (17) L'art. 230 bis disciplina l'impresa familiare.
Come familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado; per impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado.
La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona, come il codice dice, dallo stesso stipite (art. 74 Cod. Civ.). Ai fini della determinazione dell'intensità del vincolo occorre considerare le linee e i gradi: la linea retta unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (nonno nipote, padre figlio); la linea collaterale quella che, pur avendo uno stipite comune, non discende l'una dall'altra (art. 75 Cod. Civ.) (fratelli, zio nipote).
I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite.
Così tra padre e figlio v'è parentela di 1° grado, tra fratelli v'è parentela di 2° grado (figlio, padre, figlio = 3, 3 - 1 = 2); tra nonno e nipote parentela di 2° grado (nonno, padre, figlio = 3, 3 - 1 = 2) tra cugini parentela di 4° grado e così via.
Di regola, la legge riconosce effetti alla parentela soltanto fino al 6° grado (art. 77 Cod. Civ.)
L'affinità è il vincolo che unisce il coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art. 78 Cod. Civ.). Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc...
Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l'affine è legato: così suocera e nuora sono affini di 1° grado, i cognati sono affini di 2° grado, ecc... (Ad-fines inter se non sunt ad-fines: gli affini di un coniuge non sono affini dell'altro coniuge, la moglie di mio cognato non è mio affine). Di regola, la morte di uno dei coniugi, anche se non vi sia prole, non estingue l'affinità.
Tra i coniugi non vi è rapporto di parentela né di affinità: la relazione tra essi esistente si chiama coniugio.
- (18) Art. 9, comma 1, L. 21/92
- (19) Art. 9, comma 2, L. 21/92
- (20) Art. 9, comma 3, L. 21/92
- (21) Attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20/4/93 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura"
- (22) Art. 14, comma 2, L. 21/92
- (23) L'applicazione di tutte le sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla L. 689/81 e s.m.i.
- (24) Art. 4, L. 21/92 e art. 5, comma 6, L.R. 24/95; la composizione della Commissione Consultiva comunale è stata definita in analogia a quella provinciale determinata dall'art. 5, comma 3, della L.R. 24/95 e L.R. 27/97
- (25) (26) L.R. 27/97

Riferimenti legislativi richiamati nel Regolamento comunale

- a) T.U. 18.06.1931 N. 773 - "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza";
- b) Legge 75/1958 - "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui";
- c) Legge n. 118 del 30.03.1971 - "(Conversione in legge del D.L. 30.01.1971 n. 5) Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili";
- d) DPR n. 616 del 24.07.1977 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 Legge n. 382 del 22.07.1975: "Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato nelle materie indicate dell'art. 117 della Costituzione";
- e) DPR n. 384 del 27.04.1978 - "Regolamento di attuazione dell'art. 27 della Legge n. 118 del 30.03.1971 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici";
- f) Legge n. 689 del 24.11.1981 - "Modifica la sistema penale ovvero depenalizzazione";
- g) Legge n. 443 del 08.08.1985 - "Albo imprese artigiane";
- h) Legge n. 241 del 07.08.1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- i) Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20.12.1991 - Regolamento di attuazione delle direttive della Comunità Europea n. 438 del 21.06.1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12.11.1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali";
- j) Legge n. 21 del 15.01.1992 - "Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e s.m.i.;
- k) D.L. n. 285 del 30.04.1992 - "Nuovo codice della strada";
- l) D.M. n. 572 del 15.12.1992 - "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente (G.U. n. 79 del 5 Aprile 1993)";
- m) DPR n. 495 del 16.12.1992 - "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada";
- n) D.M. Trasporti del 20.04.1993 - "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- o) L.R. 23 Febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada";
- p) D.L.vo 19 Novembre 1997, n. 442 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
- q) L.R. n. 1 del 04 Gennaio 2000 - "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del D.Lgs. 19 Novembre 1997 n. 422";
- r) Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- s) DPR n. 445 del 28.12.2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa." e s.m.i.;
- t) Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.